

N. TAR	2016 – 036
N. PROTOCOLLO	65162 del 1° giugno 2016
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (UE) 2016/865 che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sul regolamento (UE) 2016/865 (Gazzetta Ufficiale UE L 144 dell' 1.6.2016) relativamente al quale si evidenzia che, a decorrere dal 2 giugno 2016,

- ❖ conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del reg.to (CE) n. 1225/2009, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di
 - *fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, o*
 - *fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg e di larghezza superiore a 650 mm, anche ricotti, o*
 - *fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, o*
 - *fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, se presentati con almeno due strati,*
 originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici TARIC 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50, 7607 11 90 45 e 7607 11 90 80, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384;
- ❖ ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, **le predette importazioni devono essere sottoposte a registrazione - per un periodo di nove mesi** - a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del reg.to (CE) n. 1225/2009.

Si raccomanda che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con nota prot.n.120 dell' 11.1.2005 (Tar 2/2005) richiamata da ultimo con la nota della DCGT prot. n. 38392-RU del 31/3/2011, e si prega di informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del reg.to di esecuzione (UE) 2016/865 allegato alla presente comunicazione.

Per il Dirigente ad interim a.p.f.
Dott.ssa Cinzia Bricca
Il Funzionario Delegato*
f.to Dott.ssa Paola Paliano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

* Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n78 e in virtù dell'atto n.468/RI dell' 11/1/2016